

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 21 dicembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE RUSSO (Presidente della Soc. Polisportiva Adrano Calcio) E DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA ADRANO CALCIO (nota n. 2738/493pf08-09/GT/dl del 17.11.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 17 novembre 2009 la Procura Federale aveva deferito a questa Commissione, fra gli altri, il Sig. Russo Emanuele (Presidente della Società Polisportiva Adrano Calcio) per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 42, commi 1 e 2 Regolamento LND, e in riferimento a quanto stabilito dalla Lega in accordo con l'AIAC, nonchè la Società Polisportiva Adrano Calcio, a titolo di responsabilità diretta a seguito della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Mario Manca, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Emanuele Russo: 3 (tre) mesi di inibizione;
- per la Società Polisportiva Adrano Calcio: € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltata la parte presente, rileva quanto segue:

Il Sig. Russo riveste la qualifica di Presidente Società Polisportiva Adrano Calcio.

Risulta effettivamente *per tabulas* che il Presidente Russo, per aggirare la norma che prevede un premio annuale massimo di € 3.000,00 da corrispondere all'allenatore, avendo raggiunto, in data 10 luglio 2007, un accordo ufficiale, depositato, con l'allenatore della squadra juniores nazionale, Sig. Battiato, ne sottoscriveva con il medesimo invece un altro, tramite scrittura privata, con il quale, in realtà, si riconosceva al Battiato una somma superiore (€ 8.000,00) a quella ufficialmente dichiarata, per di più da corrispondersi in un numero di rate superiore a quella massimo di 4 consentito dai regolamenti.

Tali documenti sono stati acquisiti nel corso dell'indagine della Procura e risultano allegati agli atti.

Il dispositivo

Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti, al Sig. Emanuele Russo, Presidente della Società Polisportiva Adrano Calcio, la sanzione di mesi

3 (tre) di inibizione e alla Società Polisportiva Adrano Calcio, per la derivante responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(120) – APPELLO DEL SIG. NELSON NETO MENDES DE SOUZA (calciatore tesserato per la Soc. ASC Pro Capoterra 2000) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 18 del 5.11.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Sardegna ha applicato nei confronti del Sig. Nelson Neto Mendes De Souza la squalifica per mesi 4.

Con il ricorso inoltrato a questa Commissione il Sig. Nelson Neto Mendes De Souza chiede la riforma con l'annullamento della delibera, in via subordinata chiede che la sanzione venga ridotta al minimo ovvero secondo quanto ritenuto di giustizia.

In data odierna è comparso personalmente il Sig. Nelson Neto Mendes De Souza, mentre per la Procura Federale è presente l'Avv. Mario Manca il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33, comma 5, impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo Giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, e 36, commi 10 e 11, CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38, comma 6, CGS; manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non prodotta nemmeno all'odierna riunione; tale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa (€ 65,00 – Euro Sessantacinque) già versata, disponendo la restituzione della somma versata in eccesso di € 35,00 (trentacinque).

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 21 dicembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(80) – APPELLO DEL SIG. MARIO ABBATUCCOLO (Vice Presidente della Soc. US Pontedecimo 1907I) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 12 dell'1.10.2009).

Letti gli atti,

visto il ricorso proposto dal Sig. Mario Abbatuccolo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Liguria del 22 settembre 2009, pubblicata sul CU N°. 12 del 1 ottobre 2009, con la quale è stata irrogata la

sanzione dell'inibizione di un anni 1 e mesi 6 per la violazione dell' art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 8, comma 2, CGS.

Ascoltato il ricorrente assistito dal proprio legale ed il rappresentante della Procura Federale, Avv. Mario Manca, che hanno rispettivamente concluso, il primo per l'accoglimento del ricorso ed il secondo per la conferma della decisione di primo grado.

Rigettate le eccezioni sollevate in via preliminare dal ricorrente per le ragioni che seguono:

1) Sull'omessa audizione del Sig. Abbatucolo nel giudizio di primo grado non è stata data prova certa della mancata notifica allo stesso dell'avviso di convocazione;

2) Sulla mancata comunicazione delle ragioni che avrebbero indotto un membro della Commissione Giudicante ad astenersi, appare superfluo conoscere tali ragioni in considerazione del fatto che in ogni caso il Collegio che ha emesso la pronuncia di primo grado risulta perfetto nella sua composizione di tre membri.

Esaminato lo svolgimento delle indagini svolte dalla Procura Federale e ritenuto che all'esito delle stesse, il Sig. Abbatucolo è stato deferito in primo luogo per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver richiesto, nella telefonata alla Sig.ra Daniela Baroni (madre del calciatore Carboni) la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) per conto dell'US Pontedecimo 1907, come premio di preparazione inerente l'eventuale svincolo del Carboni ed in secondo luogo per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver contribuito a formare, anche a titolo di mera colpa ex art. 4, comma 1, CGS, la richiesta di tesseramento del Carboni contenente la firma apocrifa della mamma, apposta dal marito di quest'ultima;

Considerato che sul primo capo del deferimento un'attenta lettura degli atti consente di rilevare che il fatto contestato è stato assunto solo dalla Sig.ra Baroni e che addirittura tale circostanza non è stata contestata in sede di interrogatorio da parte della Procura Federale all'Abbatucolo;

Valutato che tale accusa non appare suffragata da prove idonee e non può dunque essere presa in considerazione.

Ritenuto, invece, che la partecipazione dell'Abbatucolo al tesseramento del giocatore con richiesta contenente la firma apocrifa della Sig.ra Baroni è avvalorata dalla qualifica societaria rivestita dal soggetto deferito all'epoca dei fatti Vice presidente e dirigente con delega di rappresentanza della Società che ha tesserato il calciatore Carboni;

Rivalutata pertanto la posizione del Sig. Abbatucolo nella vicenda in esame,

P.Q.M.

la parziale accoglimento del ricorso, riduce l'inibizione irrogata al Sig. Mario Abbatucolo a mesi 3 (tre) sino al 31 dicembre 2009.

Dispone la restituzione della tassa versata.

(123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELLA CESTONARO (calciatrice attualmente svincolata) E DELLA SOCIETA' ASD CF BARDOLINO VERONA (nota n. 2633/107pf09-10/MS/vdb del 16.11.2009).

La Procura Federale, con atto del 19 novembre 2009, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale:

- la Sig.ra Raffaella Cestonaro, quale responsabile del settore calcio a cinque femminile della ASD CF Bardolino-Verona, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per aver rivolto

espressioni ingiuriose al Delegato Regionale Veneto della FIGC, Sig. Antonio Peron, ed alla responsabile femminile dell'attività calcio a cinque Sig.ra Giliola Giarola; ha inoltre deferito la Società di appartenenza per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS. All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale Avv. Mario Manca ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione dell'inibizione per mesi 1 (uno) alla Cestonaro e l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la Società.

Fatto

Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, su segnalazione del Delegato regionale Veneto per l'attività di calcio a cinque femminile, Sig. Antonio Peron, denunciava alla Procura Federale che la Sig.ra Raffaella Cestonaro, affiliata all'ASD CF Calcio Femminile Bardolino - Verona quale responsabile del settore calcio a cinque, al termine della gara Bardolino-Verona – Cornedo Sport, aveva tenuto un comportamento oltraggioso e proferito parole gravemente offensive, nei confronti dello stesso Sig. Antonio Peron e della Sig.ra Giliola Giarola entrambi Dirigenti Federali.

Le indagini svolte dal Procuratore Federale consentono di ritenere provata la responsabilità della deferita e per converso della Società di appartenenza in ordine alla violazione degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 2, CGS.

Il Delegato Regionale Veneto Sig. Antonio Peron, ha confermato integralmente innanzi al collaboratore della Procura, quanto già denunciato con la lettera del 15 maggio 2009 indirizzata al Presidente del Comitato Regionale Veneto, in ordine al comportamento e alle frasi particolarmente offensive rivolte dalla Cestonaro, a lui e alla Sig.ra Giliola Giarola. Aggiungendo che all'episodio aveva assistito il Sig. Ennio Filippetto, Delegato Provinciale di Treviso.

Anche la Sig.ra Giliola Giarola ha confermato in ogni sua parte quanto esposto nella lettera inviata dal Peron al Presidente del Comitato Regionale.

La Sig.ra Raffaella Cestonaro, sentita dal collaboratore della Procura Federale, ha negato di aver proferito le frasi riportate dal Peron e dalla Giarola, assumendo addirittura di essere stata colpita da quest'ultima con "schiaffi sul collo".

Non può revocarsi in dubbio che quanto riferito dai due Dirigenti Federali, sia vero, atteso che non è emerso alcun motivo per ritenere non veritiero l'episodio e le frasi pesantemente offensive in esso pronunciate.

D'altro canto la stessa Società, nella memoria difensiva trasmessa a questa Commissione, ha ammesso "il comportamento disdicevole della Sig.ra Cestonaro" pur cercando di trovarne giustificazione in presunti e preesistenti motivi di astio tra le due donne. Se ciò fosse, non giustificerebbe, comunque, un comportamento tanto negativo.

Il contenuto offensivo delle frasi profferite dalla Cestonaro integrano la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS. Tuttavia atteso che la reazione della deferita è stata originata da un fatto ritenuto dalla medesima ingiusto e, che è rimasta circoscritta ad espressioni verbali per le quali si è immediatamente scusata come riferito nella memoria difensiva prodotta dalla Società, la sanzione nei suoi confronti può essere contenuta in giorni 15 (quindici) di inibizione.

Quanto alla ASD CF Bardolino-Verona, chiamata a rispondere dell'operato della Cestonaro, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, essa deve essere ritenuta responsabile essendo rimasto acclarato, per ammissione della Società

stessa che la Cestonaro rivestiva nell'ambito societario la qualità di collaboratrice del settore calcio a cinque per la stagione sportiva 2008-2009. La sanzione tenuto conto del comportamento tenuto in giudizio dalla Società deve essere irrogata nella misura di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda.

P.Q.M.

Infligge a Raffaella Cestonaro la sanzione dell'inibizione per giorni 15 (quindici);
infligge alla ASD CF Bardolino-Verona l'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00).

(125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE LICO (Presidente della Soc. ASD Licogest Vibo Calcio a 5), ROBERTO ARCUDI (Presidente della Soc. Reggio Calcio a 5) E DELLE SOCIETA' ASD LICOGEST VIBO CALCIO A 5 E REGGIO CALCIO A 5 (nota n. 2656/915pf08-09/AA/ac del 16.11.2009).

La Commissione Tesseramenti, su richiesta di giudizio presentata dalla Divisione Calcio a 5, in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Rocha Vagner José, con decisione pubblicata il 23 dicembre 2008, dichiarava nulla la lista di trasferimento N°. 011955 del 2 luglio 2008 afferente la cessione del Rocha dalla ASD Reggio Calcio a 5 alla ASD Licogest Vibo Calcio a 5, atteso che la firma del calciatore apposta sulla lista era risultata apocrifa.

Dalla ricostruzione dei fatti era emerso che la lista di trasferimento in questione era stata rilasciata alla Società Real Reggio Tremulini Calcio a 5, da questa ceduta alla Società ASD Reggio Calcio a 5, la quale a sua volta l'aveva consegnata alla Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5 con apposte in calce le firme del calciatore e del legale rappresentante della ASD Reggio Calcio a 5.

Ricevuta la lista, datata 2 luglio 2008, il Presidente della ASD Licogest Vibo Calcio a 5, dopo averla sottoscritta, la inoltrava alla Divisione Calcio a 5 per il tesseramento.

Il Rocha Vagner José, che nel frattempo si trovava all'estero e che non aveva sottoscritto tale lista, non riconosceva la firma ivi apposta, che difatti appariva come ricalcata da una precedente firma del calciatore sul precedente tesseramento.

La situazione, dai tratti così descritti, emergeva in quanto il Rocha, ritenendosi libero da vincoli, si era tesserato per la Società ASD Pescara Calcio a 5.

La Commissione a mezzo dello stesso provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 4, CGS trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

La Procura Federale, con atto del 16/18 novembre 2009, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale i Sigg. Michele Lico, Presidente della ASD Licogest Vibo Calcio a 5 e Roberto Arcudi, Presidente della Società ASD Reggio Calcio a 5, nonché le Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5 e ASD Reggio Calcio a 5, contestando ai due presidenti la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 del CGS ed alle Società la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

La Società Licogest Vibo Calcio a 5 ha presentato memoria scritta, con la quale ha contestato la sussistenza della propria responsabilità ed ha chiesto il proscioglimento.

Ha dedotto che la lista le era stata consegnata già sottoscritta dal Presidente della Società ASD Reggio Calcio a 5 e dal calciatore Rocha Vagner José e che essa si era limitata ad inviarla agli organi competenti per il tesseramento.

Ha aggiunto che a fine stagione 2008/2009 il Rocha con entusiasmo aveva dato la disponibilità a trasferirsi alla Licogest Vibo Calcio a 5 e che lo stesso calciatore per la stagione in corso, ottenuta la lista di trasferimento dal Pescara Calcio a 5, è in forza alla Licogest Calcio a 5.

All'udienza odierna la Procura Federale si è riportata al deferimento e, in accoglimento dello stesso, ha chiesto irrogarsi 4 (quattro) mesi di inibizione per i Sigg.ri Michele Lico e Roberto Arcudi, nonché l'ammenda di € 1.000,00 per ciascuna delle due società.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il deferimento è fondato.

Appare pacifica la responsabilità della cedente Società ASD Reggio Calcio a 5 per la firma apocriфа del calciatore Rocha Vagner Josè apposta sulla lista di trasferimento, non potendosi ipotizzare che altri al di fuori della Società deferita abbiano potuto concretizzare la falsificazione.

Del pari pacifica, seppur di diversi contenuti e di inferiore rilevanza, appare la responsabilità della cessionaria Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5, che avrebbe dovuto accertarsi della effettiva regolarità della lista che le era stata consegnata, tanto più che la firma del calciatore, poi rivelatasi apocriфа, non era stata evidentemente apposta in sua presenza.

P.Q.M.

commina al Sig. Roberto Arcudi, Presidente della Società ASD Reggio Calcio a 5 l'inibizione di mesi 4 (quattro) ed alla Società ASD Reggio Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zero zero); al Sig. Michele Lico, Presidente della Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5 l'inibizione di mesi 2 (due) ed alla Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5 l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento//zero zero).

Il Presidente della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Publicato in Roma il 21 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete